


Publicato il 25/09/2025

N. 05143 /2025 REG.PROV.CAU.
N. 01839/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1839 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

... difeso dagli avvocati Olga Perugini, Giuseppe Pecorilla, Nicola Petrini, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pecorilla in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina 4;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Centro di Selezione della Marina Militare Maricenselez Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del Provvedimento della Marina Militare – Centro di Selezione Marina Militare – Ancona – Commissione per gli Accertamenti Sanitari – Concorso pubblico, per

titoli ed esami, per il reclutamento di VFP4 nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, datato 14.11.2024 e notificato in pari data, che giudica il Sig. non idoneo all'accertamento dell'idoneità psico-fisica, con la seguente motivazione: "Inidoneo al reclutamento

Concorso"; del Decreto M_D AB05933 REG2024 0067959 01-02-2024, con il quale il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare ha indetto il Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1554 VFP 4 nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, comprensivo dell'Appendice Marina, qualora dovesse contenere delle previsioni che si rinverranno lesive per il ricorrente e che potrebbero implicare un diretto effetto negativo rispetto ad una previsione che non è possibile riconoscere sin dalla pubblicazione come sfavorevole e/o lesiva; ove occorra e per quanto di ragione, Decreto 4 giugno 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 giugno 2014, serie generale n° 131, con il quale il Ministero della Difesa approva la direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato o consequenziale, quandanche non conosciuto.

B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14.3.2025:

degli atti e dei provvedimenti già impugnati con l'atto introduttivo nonché dei seguenti:

1. Decreto M_D AB05933 REG2025 0044864, datato 28.01.2025, e pubblicato in data 29.01.2025, sul sito web del Ministero della Difesa www.concorsi.difesa.it, con il quale veniva approvata la Graduatoria di merito relativa all'unica immissione nella Marina Militare, nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi, del concorso, per

titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2024, di 4.230 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell'Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e nell'Aeronautica Militare, indetto con il Decreto Interdirigenziale nr. M_D AB05933 REG2024 0067959 del 01 febbraio 2024 e successive modifiche: (All. 1);

2. di ogni altro atto presupposto e/o connesso, collegato o consequenziale, quand'anche non conosciuto, ivi compreso il mancato inserimento del ricorrente nella graduatoria finale di merito.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Centro di Selezione della Marina Militare Maricenselez Ancona;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, all'esito della verifica ordinata da questo Collegio, l'organismo verificatore (Collegio Medico Legale della Difesa) ha concluso accertando l'insussistenza della ragione di inidoneità concorsuale poiché *"il Sig.*

Ritenuto che, alla luce di detta risultanza, può trovare accoglimento la domanda

cautelare volta alla ammissione con riserva del candidato alla prosecuzione e al completamento dell'iter concorsuale ai sensi dell'art. 27, comma 2, c.p.a., con attribuzione del punteggio che risulterà spettante;

Considerato, sotto altro profilo, che, con ricorso per motivi aggiunti notificato solo ad alcuni controinteressati, il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale di merito del concorso de quo nella parte in cui non è stato inserito nella stessa il proprio nominativo;

Ritenuto, pertanto, che sussiste la necessità di integrare il contraddittorio anche nei confronti di tutti gli altri candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione, sul sito web dell'Amministrazione resistente, della presente ordinanza, del ricorso principale e di quelli per motivi aggiunti (con oscuramento delle generalità del ricorrente) nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della parte ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto di fissare, per il prosieguo della trattazione, la camera di consiglio del 12

novembre 2025, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie interinalmente la domanda cautelare e, per l'effetto:

- ammette con riserva il ricorrente al completamento dell'iter concorsuale;
- dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio del 12 novembre 2025, ore di rito.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

Gianluca Amenta, Referendario

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.